

Schema

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BIELLA E IL TRIBUNALE DI BIELLA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' PREVISTO DAGLI ARTT. 54 D. L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274 E 2 D.M. GIUSTIZIA 26 MARZO 2001; DALL'ART. 165 CODICE PENALE; DALL'ART. 73 COMMA 5 BIS D.P.R. 309/90; DALL'ART. 244 BIS CODICE DELLA STRADA, DALL'ART. 186 COMMA 9 BIS CODICE DELLA STRADA; DALLA LEGGE 28.04.2014 N.67.

Premesso

- che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella presentazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che, a norma dell'art. 165 c.p. novellato con legge 11 giugno 2004 nr. 145, il Giudice ordinario può subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, qualora il condannato non si opponga, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate in sentenza;
- che, a norma dell'art. 73 comma 5bis D.P.R. 309/90 introdotto dal D.L. 30.12.2005 n.272 convertito con L. 21.02.2006 n. 49, il Giudice ordinario con la sentenza di condanna o di applicazione pena inflitta a persona tossicodipendente o assuntore di sostanze stupefacenti per il reato di cui all'art. 73 comma 5 stesso D.P.R., qualora non debba concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare su richiesta dell'imputato, anziché la pena detentiva e pecuniaria, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D.L.vo 274/2000 secondo le modalità ivi previste;
- che, a norma dell'art. 224bis Codice della Strada introdotto con Legge 21.02.2006 n. 102, il Giudice nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso in violazione delle norme del C.D.S., può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- che, a norma dell'art. 186 comma 9 bis Codice della Strada introdotto con Legge 29 luglio 2010 n. 120, il Giudice ordinario con la sentenza di condanna o con il decreto penale di condanna, può disporre, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, che la pena detentiva e pecuniaria sia sostituita con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 D.Lvo 274/2000 da espletarsi in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale;
- che, nei casi di sospensione del procedimento penale di cui alla legge 28.04.2014 n. 67, l'imputato viene affidato all'UEPE (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna) per lo svolgimento di un programma di trattamento che preveda come attività obbligatorie, tra le altre, anche l'esecuzione di lavori di pubblica utilità, consistenti in una prestazione gratuita in favore della collettività;
- che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art.4, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- che il Presidente del Tribunale è delegato dal Ministero della Giustizia alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nella normativa indicata in premessa;
- che il Comune di Biella intende ampliare l'offerta di ospitalità, presso le proprie strutture, di persone, tra condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità non retribuita in favore della collettività e beneficiari della sospensione del procedimento penale di cui alla Legge n.67/2014, aumentandone il numero ed i servizi di accoglienza, rispetto a quanto stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 368 in data 17.10.2016 per prestazioni presso la Protezione Civile e nella convenzione stipulata con il Tribunale di Biella in data 8 marzo 2019 in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 11.02.2019 per prestazioni presso la Biblioteca Civica e presso il Museo del Territorio Biellese;

Cio' premesso

TRA

- il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona della Presidente del Tribunale di Biella, giusta delega di cui in premessa ,

E

- e l'ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Sindaco del Comune di Biella ,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il Comune di Biella consente di ospitare presso le proprie strutture, complessivamente fino a n. 8 (otto) persone, tra condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità non retribuita in favore della collettività e beneficiari della sospensione del procedimento penale di cui alla Legge n.67/2014, affinché gli stessi rendano la prestazione gratuita in favore della collettività. Il Comune di Biella specifica che presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- ✓ SERVIZIO PARCHI E GIARDINI: attività di supporto alla conservazione del patrimonio verde (parchi, giardini, aiuole, percorsi pedonali e spazi pubblici connessi) o attività di supporto all'attività amministrativa, in funzione della professionalità dei soggetti;
- ✓ SERVIZIO CIMITERIALE: attività di supporto alla conservazione dei complessi cimiteriali (aiuole, spazi e percorsi ad accesso pedonale) o attività di supporto all'attività amministrativa, in funzione della professionalità dei soggetti;

Il Comune di Biella precisa altresì che l'avvio dei soggetti di cui sopra ai lavori di pubblica utilità presso le proprie strutture dovrà essere preventivamente concordato dagli interessati (o loro avvocati difensori) con i soggetti individuati nel successivo art. 3 della presente convenzione. In difetto, il Comune si riserva di non accettare l'avvio. Il Comune si riserva altresì di non accettare soggetti che presentino caratteristiche comportamentali incompatibili con il particolare ambiente in cui dovrebbe svolgersi il lavoro di pubblica utilità (Cimiteri, Giardini e Spazi pubblici).

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto dal Giudice e dall'UEPE.

Art. 3

Il Comune di Biella individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa di pubblica e di impartire le relative istruzioni:

- ✓ Arch. Raffaella PENNA, Responsabile della posizione organizzativa "Parchi e giardini, arredo urbano, cimiteri" (e-mail: raffaella.penna@comune.biella.it - tel. 015/35071 oppure 015/3507261)

Il Comune di Biella si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il Comune di Biella si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto al Comune di Biella di corrispondere ai condannati una retribuzione, in forma qualsiasi, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico del Comune l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative e di impartire, anche in osservanza a quanto specificato in sentenza, le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della prestazione lavorativa gratuita, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal soggetto interessato, segnalando al contempo con tempestività qualsiasi inosservanza o inadempimento sia al Giudice che al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, che all'UEPE.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionario dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.

Biella, _____

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

IL SINDACO
